

Comune di Pisa Nucleo Comunale per le Valutazioni Ambientali

OGGETTO:

Variante al Regolamento Urbanistico finalizzata alla ridefinizione delle destinazioni di aree di proprietà pubblica e di interesse pubblico, alla individuazione di nuove attrezzature per la mobilità ed all'adeguamento delle NTA.

VAS - PARERE MOTIVATO (articolo 26 della LR 10/2010)

AUTORITÀ PROCEDENTE: Consiglio Comunale di Pisa - Direzione Urbanistica

AUTORITÀ COMPETENTE: Nucleo Comunale per le Valutazioni Ambientali (NCVA)

RIUNIONE del NCVA del 26/3/2013

Il Nucleo Comunale per le Valutazioni Ambientali

- organismo costituito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 115 del 17 luglio 2012 e con il medesimo atto nominato Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica;
- nel caso in specie composto dall'Ing. Gherardo Martini, dall'Ing. Antonio Grasso e dall'Arch. Marco Guerrazzi , in quanto l'Arch. Dario Franchini e l'Arch. Gabriele Berti hanno precise responsabilità riguardo l'elaborazione della proposta di variante in oggetto;
- si è riunito in data 26 Marzo 2013

viste:

- la Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.";
- la Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n.7 Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n.49"

premesso che:

- ➢ la Giunta Comunale di Pisa, con deliberazione n 143 del 31 luglio 2012, ha avviato, in relazione alla variante in oggetto:
 - -il procedimento ai sensi dell'art. 15 della l.r. n. 1/2005
 - -la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica;
 - -l'attivazione della procedura di verifica è stata necessaria in quanto la variante, ai sensi delle previsioni degli articoli 5, comma 3, e 5 bis della L.R.T. n. 10 del 12 febbraio 2010 e ss.mm.ii., rientrava nella casistica dei piani per i quali l'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall'autorità competente, della significatività degli effetti ambientali;
- ➤ la Direzione Urbanistica del Comune di Pisa in data 9 agosto 2012 (prot. 35944) ha inviato a questo Nucleo Comunale per le Valutazioni Ambientali il documento

- preliminare di cui all'articolo 22 della L.R.10/2010 "Procedura di verifica di assoggettabilità";
- ➢ in data 29 Ottobre la medesima Direzione Comunale ha inviato una ulteriore nota (id. 845821) con la quale ha comunicato a questo Nucleo la necessità di modificare ed integrare le previsioni proposte all'avvio del procedimento e, di conseguenza, di avviare contemporaneamente alla procedura di verifica anche la procedura per la fase preliminare prevista dall'articolo 23 della L.R. n.10/2010;
- ➤ la procedura di verifica è stata conclusa con la determinazione del Coordinatore del NCVA del 7 dicembre 2012, con la quale è stato deciso l'assoggettamento della variante a valutazione ambientale strategica;
- ➤ in merito al documento preliminare di cui all'articolo 23 sono pervenute le osservazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno (prot. 51650 del 21/11/2012) e della Regione Toscana (prot. 51759 del 21/11/2012);
- ➤ con la determinazione n. DN16/1104 del 10 dicembre 2012 del coordinatore il NCVA si è espresso sul documento di screening (art. 23 L.R. 10/2010);
- ➤ con deliberazione n. 49 del 08/11/2012 l'Autorità Procedente ha adottato la variante in oggetto rinviando l'adozione del Rapporto Ambientale, adottato successivamente nella seduta del 13/12/2012 con atto n. 61;
- > a seguito dell'adozione del Rapporto Ambientale, la Direzione Urbanistica:
 - con nota del 4 gennaio 2013, prot. n. 527, ha inviato la variante, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica al coordinatore di questo NCVA;
 - con nota prot.664 del 7 gennaio 2013 ha comunicato ai Soggetti Competenti in materia Ambientale, così come definiti nella fase preliminare, l'avvio delle consultazioni in merito alla variante e al rapporto ambientale secondo quanto stabilito dall'art. 25 della L.R. 10/2010, a partire dal giorno della pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), avvenuto in data 9 gennaio 2012;
- ➤ nella fase delle consultazioni di cui all'articolo 25 della L.R. n.10/2010 sono pervenute le seguenti osservazioni:

- ✓ Regione Toscana prot. 8075 del 14/02/2013 (osservazione messa a disposizione dall'Autorità Procedente)
- ✓ Provincia di Pisa prot. 8782 del 18/02/2013

richiamata:

- la propria decisione a seguito della riunione del 19/3/2013 del Nucleo Comunale per la Valutazioni Ambientali
- la relativa determinazione DN-16/197 del 25 Marzo 2013

valutati:

- la Variante al Regolamento Urbanistico finalizzata alla ridefinizione delle destinazioni di aree di proprietà pubblica e di interesse pubblico, alla individuazione di nuove attrezzature per la mobilità ed all'adeguamento delle NTA:
- il Rapporto Ambientale di cui all'articolo 24 della L.R. n. 10/2010;
- la sintesi non tecnica;
- le osservazioni pervenute dai soggetti competenti in materia ambientale: Regione
 Toscana e Provincia di Pisa

sentita l'Autorità Procedente;

considerato quanto segue:

- illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- 2) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza la attuazione del piano o del programma;
- 3) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- 4) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228:
- 5) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la

- sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale;
- 6) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- 7) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
- 8) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
- 9) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
- 10) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

visto l'art.26 della L.R. 10/2010

esprime il seguente parere motivato in oggetto:

Il Rapporto Ambientale VAS è stato correttamente strutturato secondo i contenuti dell'allegato 2 alla LR 10/2010 e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 24 della L.R. 10/2010.

Ricorda inoltre che: dovranno essere rispettate le prescrizioni stabilite nell'atto conclusivo della procedura relativa alla Valutazione di Incidenza Ecologica (determinazione DN-16/197 del del 25 Marzo 2013)

Ing. Gherardo Martini

Ing. Antonio Grasso

Arch. Marco Guerrazzi